

R.I.T.A.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

Domande frequenti:

Il presente documento è predisposto sulle attuali interpretazioni di esperti del settore e potrà essere soggetto a modifiche e/o aggiornamenti in seguito ad ulteriori o diverse indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e dell'Organo di Vigilanza COVIP.

R.I.T.A. è una prestazione pensionistica complementare, aggiuntiva rispetto quelle ordinarie (in forma di capitale o di rendita vitalizia), che consiste nell'erogazione frazionata (rendita mensile o trimestrale) di un capitale direttamente dal Fondo Pensione, per il periodo intercorrente tra la richiesta dell'aderente e il compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Quali sono i requisiti per accedere alla R.I.T.A.?

I requisiti per accedere alla R.I.T.A. per le forme complementari in regime di contribuzione definita sono:

- ✓ aver cessato l'attività lavorativa;
- ✓ aver compiuto almeno l'età di 61 anni e 7 mesi (62 dal 1° gennaio 2019);
- ✓ aver almeno 20 anni di contributi versati nei regimi obbligatori di appartenenza;
- ✓ aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Oppure in alternativa:

- ✓ aver cessato l'attività lavorativa;
- ✓ essere inoccupati da almeno 24 mesi dalla data di cessazione dell'attività lavorativa;
- ✓ aver compiuto almeno l'età di 56 anni e 7 mesi (57 dal 1° gennaio 2019) al compimento del suddetto periodo di inoccupazione;
- ✓ aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Se l'interessato cessa l'attività prima dei 5 anni che mancano all'età della pensione di vecchiaia, la R.I.T.A. è preclusa?

L'erogazione in forma di R.I.T.A. non è preclusa purché il soggetto non riprenda a lavorare. Dunque la cessazione del rapporto di lavoro deve protrarsi finché l'aderente non si trova a distanza di 5 anni dal requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.

È possibile effettuare contribuzioni successive all'attivazione della R.I.T.A.?

Si. In caso di R.I.T.A. parziale, cioè senza destinare alla R.I.T.A. l'intero montante maturato, la restante porzione potrà essere alimentata regolarmente.

No. In caso di R.I.T.A. totale, non è possibile effettuare versamenti aggiuntivi.

È possibile chiedere durante l'erogazione della R.I.T.A. l'anticipazione, o il riscatto, o il trasferimento?

In caso di R.I.T.A. parziale, è possibile richiedere le anticipazioni, i riscatti o le prestazioni pensionistiche complementari, sulla parte di posizione individuale non destinata alla R.I.T.A.

La prestazione pensionistica complementare può anche essere richiesta al termine del periodo di erogazione della R.I.T.A.

Cosa succede in caso di richiesta di prestazione pensionistica complementare sulla posizione residua successivamente all'erogazione della R.I.T.A.?

Con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari, in rendita o in capitale, al termine dell'erogazione della R.I.T.A., non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di R.I.T.A. per individuare l'importo massimo della prestazione erogabile in capitale; si prenderà in considerazione, quindi, la posizione individuale esistente al momento della relativa richiesta.

Cosa succede in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare nel periodo di erogazione della R.I.T.A.?

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

Cosa succede in caso di trasferimento in entrata da altra forma pensionistica complementare nel periodo di erogazione della R.I.T.A.?

In caso di R.I.T.A. parziale, il trasferimento andrà ad incrementare la parte di posizione non destinata alla R.I.T.A..
In caso di R.I.T.A. totale, eventuali trasferimenti in entrata successivi alla attivazione della R.I.T.A. costituiranno comunque posizione a sé stante distinta da quella destinata all'erogazione della R.I.T.A..

Cosa succede in caso di decesso durante il periodo di erogazione della R.I.T.A.?

In caso di decesso dell'iscritto nel periodo di percezione della R.I.T.A., il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, può essere riscattato secondo la particolare disciplina del riscatto per premorienza delle forme di previdenza complementare.

In caso di revoca, la R.I.T.A. può essere riattivata?

No. In caso di revoca, la R.I.T.A. non può più essere riattivata, ferma restando la facoltà di trasferimento della posizione residua ad altra forma pensionistica complementare.

In caso di accesso al Fondo di solidarietà, è possibile richiedere la R.I.T.A.?

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel quinquennio precedente al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l'aderente potrà attivare la R.I.T.A., a condizione che, naturalmente, abbia maturato 20 anni di contributi nel regime obbligatorio e 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

Se però l'accesso al Fondo di Solidarietà avviene prima dell'arco temporale dei 5 anni precedenti il suddetto requisito anagrafico, occorrerà, alternativamente, attendere la maturazione di una inoccupazione superiore a 24 mesi, in caso di maturazione del requisito anagrafico entro i 10 anni successivi al termine del periodo di inoccupazione, ovvero, ferma restando l'inoccupazione, attendere la maturazione dell'arco temporale dei 5 anni, se antecedente.

In caso di accesso alla pensione anticipata è possibile richiedere la R.I.T.A.?

Come precisato dalla COVIP, essendo subordinato al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per l'accesso alla R.I.T.A. non rileva la prossimità ad eventuali pensionamenti anticipati. Pertanto, in base alle prime interpretazioni si ritiene che la R.I.T.A. rappresenti un'opportunità anche per chi ha avuto accesso alla pensione anticipata nel regime obbligatorio di appartenenza, qualora manchino non oltre 5 anni all'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Qual è il trattamento fiscale della prestazione in R.I.T.A.?

La prestazione frazionata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 è soggetta ad un trattamento fiscale agevolato.

In particolare prevede che la parte imponibile della R.I.T.A., determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, sia assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione alla forma

di previdenza complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (se la data di iscrizione al Fondo è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15; ai "vecchi iscritti" per l'anno 2018 è infatti applicata l'aliquota minima del 11,40%).

Le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati a partire dai periodi più retrodatati e via via risalendo nel tempo (criterio FIFO).

Il percettore della rendita anticipata ha comunque facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendo constare espressamente le rate percepite a titolo di R.I.T.A., nella dichiarazione annuale dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

In caso di richiesta di prestazione pensionistica complementare al termine del periodo di erogazione della R.I.T.A. quale sarà il trattamento fiscale?

Trattandosi delle ordinarie prestazioni, trova applicazione il consueto regime fiscale ad esse riservato, che prevede l'applicazione delle ritenute secondo le regole vigenti nei periodi di maturazione della posizione individuale fiscalmente rilevanti.